

Non è nulla la sentenza pasticciata

**DI GIOVAMBATTISTA
PALUMBO**

Non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di difficoltà di comprensione del testo, stilato dall'estensore con scrittura manuale, o di difficile leggibilità. In tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti. Con ordinanza 21311 del 29/8/2018, la Cassazione ha anche evidenziato che deve, invece, ritenersi nullo, per carenza assoluta della motivazione, il provvedimento che non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, un'operazione il cui stesso esito è dubbio, poiché, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza dell'esatta comprensione del testo. Nella specie, una società impugnava un avviso di accertamento Ici. Nel proporre ricorso davanti alla Ctp, la contribuente richiamava la normativa che prevedeva la sospensione del tributo in favore dei complessi industriali dismessi, per il periodo di tempo occorrente per il risanamento e la ristrutturazione degli stessi. La Ctp rigettava il ricorso e la società proponeva appello, eccependo l'illeggibilità della decisione e l'incomprensibilità della sentenza, in violazione dell'art. 36 del dlgs 546/92. La Ctr rigettava l'appello, ritenendo che la decisione impugnata, se pur di non agevole lettura, aveva tutti gli elementi previsti dall'art. 36 cit. e, in particolare, una puntuale esposizione dello svolgimento del processo e una particolareggiata esposizione dei motivi della decisione di rigetto del ricorso. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, precisando che il suo appello atteneva all'impossibilità di comprendere il contenuto della sentenza, in quanto scritta a mano, mentre la Ctr non aveva colto il profilo di doglianza, affermando la sussistenza dei requisiti richiesti per le sentenze. Il ricorso, secondo la Corte, era infondato. La sentenza, seppur scritta a mano, era comunque decifrabile, tanto da consentire al giudice di appello di affermare che la stessa presentava una puntuale esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi che avevano determinato il rigetto del ricorso.